



## *Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

### **Allegato A. Indicatori bibliometrici e settori concorsuali cui si applicano.**

1. I settori concorsuali cui si applicano gli indicatori bibliometrici sono i seguenti:
  - a) i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 1-9, ad eccezione dei settori concorsuali 08/C1: Design e progettazione tecnologica dell'architettura, 08/D1: Progettazione architettonica, 08/E1: Disegno, 08/E2: Restauro e storia dell'architettura, 08/F1: Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;
  - b) i settori concorsuali del macrosettore 11/E: Psicologia.
2. Gli indicatori bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti:
  - a) il numero di articoli su riviste contenute nelle principali banche dati internazionali e pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento. Per questo indicatore la normalizzazione per l'età accademica interviene soltanto nel caso in cui questa sia inferiore a dieci anni;
  - b) il numero totale di citazioni ricevute riferite alla produzione scientifica complessiva normalizzato per l'età accademica;
  - c) l'indice *h* di *Hirsch* normalizzato per l'età accademica.
3. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al numero 2 sono le seguenti:
  - a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) si calcola la mediana della distribuzione distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale, o, nel caso di distribuzioni multimodali, di ogni settore scientifico-disciplinare o sottoinsieme omogeneo dello stesso;
  - b) ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) del numero 2.
4. Il calcolo delle distribuzioni degli indicatori e delle relative mediane è effettuato dall'ANVUR e pubblicato sul proprio sito web e su quello del Ministero.
5. Gli indicatori bibliometrici al fine della valutazione degli aspiranti commissari sono i seguenti:
  - a) il numero di articoli su riviste contenute nelle principali banche dati internazionali e pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento;
  - b) il numero totale di citazioni ricevute riferite alla produzione scientifica complessiva;
  - c) l'indice *h* di *Hirsch*.
6. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al numero 5 sono le seguenti:



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

a) per ciascuno dei tre indicatori si calcola la mediana della distribuzione relativa ai professori ordinari di ogni settore concorsuale, o, nel caso di distribuzioni multimodali, di ogni settore scientifico-disciplinare o sottoinsieme omogeneo dello stesso;

b) ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva gli aspiranti commissari i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) del numero 5.

7. Il calcolo delle distribuzioni degli indicatori e delle relative mediane è effettuato dall'ANVUR e pubblicato sul proprio sito web e su quello del Ministero.